

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 luglio 2016

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (16G00134) Pag. 1

**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**

DECRETO 19 maggio 2016, n. 123.

Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133) Pag. 32

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 2016.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali per l'anno 2016. (16A05065)..... Pag. 34

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**

DECRETO 22 giugno 2016.

Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. (16A05003)..... Pag. 35



DECRETO 24 giugno 2016.

Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi. (16A05004) Pag. 43

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 12 maggio 2016.

Modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti. (16A05021) Pag. 52

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile. (16A05009) Pag. 54

DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli. (16A05010) Pag. 55

DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Ivan Scalfarrotto. (16A05011) Pag. 56

DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Teresa Bellanova. (16A05012) Pag. 58

DECRETO 21 giugno 2016.

Fissazione, per l'anno 2016, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. (16A05088) Pag. 59

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 giugno 2016.

Modifica del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso umano a base di «denosumab 60 mg» soluzione iniettabile. (Determina n. 782/2016). (16A05008) Pag. 60

DETERMINA 17 giugno 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Meriofert» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 828/2016). (16A05006) Pag. 61

DETERMINA 21 giugno 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Tagrisso», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 832/2016). (16A05016) Pag. 63

DETERMINA 21 giugno 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Emend», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 833/2016). (16A05020) Pag. 65

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Eurogenerici». (16A05005) Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tezastin» (16A05007) Pag. 68

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni all'immissione in commercio, di taluni medicinali per uso umano. (16A05013) Pag. 69

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anastrozolo Hikma». (16A05014) Pag. 69

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Katabios». (16A05015) Pag. 69

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Sandoz». (16A05017) Pag. 70

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sandoz GMBH». (16A05018) Pag. 70

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Panenza». (16A05019) Pag. 70



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI

Art. 1.

Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da

tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

Art. 2.

*Disposizioni relative all'etichettatura del miele.
Caso EU Pilot 7400/15/AGRI*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».

Art. 3.

Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».



*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Art. 5.

*Disposizioni relative alle Società Organismi
di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)*

1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

Art. 6.

*Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da
gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle
cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot
5571/13/TAXU*

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».

2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 22.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Sezione I

Art. 7.

*Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da
parte dell'autorità centrale*

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.

Art. 8.

Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.

Art. 9.

*Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia
di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale
di minori*

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al



decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi

familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».

2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.

3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.

4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Sezione II

Art. 11.

Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.



3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 12.

Condizioni per l'accesso all'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 13.

Domanda di indennizzo

1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 14.

Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.

Art. 15.

Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;



c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia».

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».

2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «49.200.000» è sostituita dalla seguente: «46.578.000», la parola: «94.200.000» è sostituita dalla seguente: «91.578.000» e la parola: «93.200.000» è sostituita dalla seguente: «90.578.000».

3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17.

Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».

Art. 18.

Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;

b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.



*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE
E AIUTI DI STATO

Art. 19.

Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;

b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 20.

Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Adattamento dell'ordinamento interno*). — 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»;

c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 22.

Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

Art. 23.

Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.



Art. 24.

Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le

disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con le modalità definite ai sensi del comma 8.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.



12. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 12 e con la procedura di cui al comma 13.

15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 25.

Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel

settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 26.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

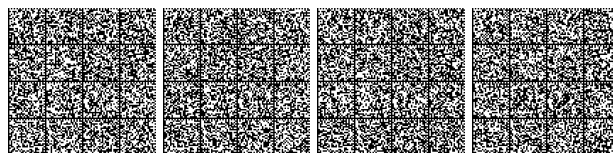
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».

2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente



alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

Art. 27.

Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati.

Art. 28.

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

Art. 29.

Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«Art. 25-quater (*Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi*). — 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 20) è inserito il seguente:

«20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;

b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;

c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

Art. 30.

Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».



Capo VII**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE****Art. 31.**

Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

Art. 32.

Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;

c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

Capo VIII**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA****Art. 33.**

Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;

c) all'articolo 45, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

Capo IX**ALTRE DISPOSIZIONI****Art. 34.**

Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»;



b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis».

Art. 35.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato

1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».

2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio

provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;

c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento».

3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge n. 234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».

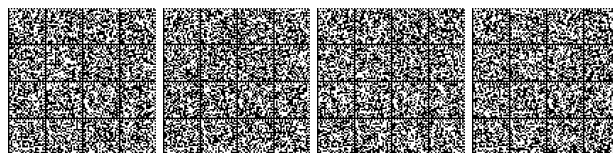
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 36.

Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, nonché dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle



relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 15 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.

Art. 37.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2228):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) il 3 febbraio 2016.

Assegnato alla 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, l'11 febbraio 2016 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 14ª Commissione, in sede referente, il 24 febbraio 2016; 3, 9, 10, 15, 16, 23 e 30 marzo 2016; 5, 6, 7 e 13 aprile 2016.

Esaminato in Aula il 20 aprile 2016, 3 e 4 maggio 2016 ed approvato il 10 maggio 2016 con lo stralcio dell'art. 3 a formare l'atto Senato 2228-Bis.

Camera dei deputati (atto n. 3821):

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 16 maggio 2016 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Questioni regionali.

Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il 25 maggio 2016; 7, 8, 21, 22 e 29 giugno 2016.

Esaminato in Aula il 27 e 29 giugno 2016 ed approvato il 30 giugno 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (G.U.U.E.).

Note all'art. 1:

Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 9/2013 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2013, n. 26, modificati dalla presente legge, così recita:

«Art. 1 (Modalità per l'indicazione di origine). — 1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'art. 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'art. 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.»

«Art. 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi). — 1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.

3. Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della cam-



pagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

4. All'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-*quater* e 4-*quinqües* sono abrogati.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 179/2004 (Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2004, n. 168, modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 3. — 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita «miele» è riservata al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;

b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;

c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;

d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;

2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;

3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;

e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;

f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;

g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3;

g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.

3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.

4. Il miele destinato ai consumatori deve essere confezionato all'origine in contenitori chiusi.

4-bis. *Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001.*».

Note all'art. 3:

— L'Allegato I del decreto legislativo n. 46/1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1997, n. 54, e l'Allegato I del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 (Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, dettano i requisiti essenziali richiesti per i dispositivi medici che incorporano come parte integrante sostanze la quali, se utilizzate separatamente, possono essere considerate medicinali.

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2011, n. 266, è il seguente:

«Art. 8 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste dall'art. 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'art. 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014.».

— Il testo dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1297/2014 (modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2014, n. L 350, così recita:

«Art. 1. — Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) all'art. 35, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'art. 2, paragrafo 1-bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.

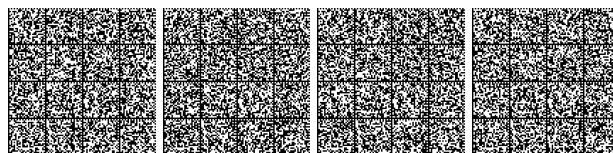
(*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).»;

2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.».

Note all'art. 5:

— L'art. 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288, così recita.

«Art. 64 (Requisiti generali e di indipendenza delle SOA) (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000). — 1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione».



Note all'art. 6:

— L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 69 (*Premi vincite ed indennità*). — 1. *Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza al-cuna deduzione.*

1-bis. *Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.*

2. *Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio o al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.* ».

— L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 30 (*Ritenuta sui premi e sulle vincite*). — I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.».

Note all'art. 7:

— L'art. 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), pubblicato nella *Gazzetta*

ufficiale della Comunità europea del 10 gennaio 2009, L 7, affida agli Stati membri il compito di designare un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal citato regolamento.

— L'art. 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.), pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338. Entrata in vigore: 1° agosto 2004 impone a ciascuno Stato membro il compito di designare una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali.

— Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

— L'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, così recita:

«Art. 9 (*Accesso ai dati ed informazioni e loro uso*). — L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.».

— L'art. 492-bis del Codice di Procedura Civile è il seguente:

«Art. 492-bis (*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*). — Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'art. 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.



L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'art. 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»

Note all'art. 9:

— Il Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia riguarda la presentazione delle domande tramite le autorità centrali.

— Il decreto legislativo n. 116/2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 luglio 2005, n. 151, reca «Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.»

— La legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1994, n. 23, reca «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.»

— Il testo dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 7 del 10 gennaio 2009, è il seguente:

«Art. 56 (*Domande proponibili*). — 1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:

a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione;

b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto;

c) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione;

d) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto;

e) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;

f) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.

2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti domande:

a) riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto;

b) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;

c) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.

3. Per le domande ai sensi del presente articolo, l'assistenza e la rappresentanza di cui all'art. 45, lettera b), sono fornite dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di autorità pubbliche o di altri organismi o persone.

4. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili.»

— Il testo dell'art. 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, così recita:

«a) Domande proponibili

1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù della presente convenzione può presentare le seguenti categorie di domande nello Stato richiedente:

a) il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione;»

— Il testo dell'art. 41-bis della legge n. L. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.), introdotto dall'art. 28, comma 1, della legge n. 115/2015 (Legge europea 2014) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2015, n. 178, così recita:

«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea).

— 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

— L'art. 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196/2009 (Legge di corresponsabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, riguarda le spese rimodulabili previste nell'ambito di ciascun programma di spesa.

Note all'art. 10:

— Il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, così recita:

«Art. 31 (*Disposizioni a favore dei minori*) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29). — 1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.



Il minore che risulta affidato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole.

Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.

2. (abrogato).

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30). — 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'art. 3, comma 4».

— Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999, n. 258, così recita:

«Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). — 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del testo unico.»

— L'art. 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), introdotto dalla legge n. 115/2015 (Legge europea 2014) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2015, n. 178, ha istituito il Fondo per il recepimento della normativa europea.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 603-bis del Codice Penale, aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2011, n. 216, è il seguente:

«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

— Il testo degli articoli 581, 582 e 583 del Codice penale è il seguente:

«Art. 581 (Percosse). — Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 (Lesione personale). — Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.



Art. 583 (*Circostanze aggravanti*). — La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.»

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 407 del Codice di Procedura Penale:

«Art. 12 (*Casi di connessione*). — 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.»

«Art. 407 (*Termini di durata massima delle indagini preliminari*). — 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati ».

Note all'art. 13:

— L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo 4), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, così recita:

«Art. 46 (R) (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)».



Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 60/2014 (Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2014, n. 83, così recita:

«Art. 5 (*Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa*). — 1. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

2. Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalità e i tempi previsti nel provvedimento di concessione di cui all'art. 6.»

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

Note all'art. 15:

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 512/1999 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2000, n. 6, come modificati dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 (*Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti*). — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.»

«Art. 4 (*Accesso al Fondo*). — 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo».

— Il testo dell'art. 1, della legge n. 302/1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.), come modificato anche dall'art. 2-quater del decreto-legge n. 151/2008, aggiunto dalla relativa legge di conversione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281, è il seguente:

«Art. 1 (*Casi di elargizione*). — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale.



1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

— Il testo della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1999, n. 51.

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, modificato dalla presente legge, così recita:

«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo

istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1943 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.

— Il testo dell'art. 22 del decreto-legge n. 83/2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2015, n. 147 e convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22 (Copertura finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 46.578.000 euro per l'anno 2016, a 91.578.000 euro per l'anno 2017 e a 90.578.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 43.378.000 euro per l'anno 2016 e a 89.378.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'art. 21.

2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014 è il Fondo istituito presso il Ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30-12-1997 n. 457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49), modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione;



c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis».

Note all'art. 18:

— Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 162/2007 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, è il seguente:

«Art. 14 (Certificati di sicurezza). — 1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che può valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.

2. Il certificato di sicurezza comprende:

a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;

b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.

3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia la propria attività specificando il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), è valida in tutto il territorio della Comunità per le attività di trasporto ferroviario equivalenti.

4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria già in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorità di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità europea e che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b), relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare il servizio.

5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed è rinnovato a richiesta dell'impresa.

6. Il certificato di sicurezza è aggiornato parzialmente o integralmente ogniquale volta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.

7. L'Agenzia può prescrivere la revisione della parte pertinente del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.

8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi più le condizioni per la certificazione che è stata rilasciata, l'Agenzia revoca la parte a) e b) del certificato, motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorità preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.

9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validità del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.

10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

11. I certificati di sicurezza già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria entro tre mesi, fatta salva l'applicabilità dei commi 8 e 9.

Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura). — 1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia. L'autorizzazione di sicurezza può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza comprende:

a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III;

b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento.

2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni ed è rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza è aggiornata parzialmente o integralmente ogniquale volta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.

3. L'Agenzia può prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.

4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi più le pertinenti condizioni, l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.

5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validità dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

7. I gestori per le infrastrutture già esistenti ed aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a proseguire la propria attività fatta salva l'applicabilità dei commi 4 e 5».

— Il Capo I della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, riguarda le sanzioni amministrative. La Sezione I del suddetto Capo detta i principi generali, mentre la Sezione II disciplina i criteri di applicazione.



— Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981, è il seguente:

«Art. 27 (*Esecuzione forzata*). — Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.»

Note all'art. 19:

— Il testo vigente degli articoli 8 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1953, n. 33, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8 (*Tassa per autoveicoli in temporanea importazione*). — Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi ufficio esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese. Ogni frazione di mese si computa per un mese intero.

Le autovetture ed i motocicli, non riportati alla scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della normale tassa di circolazione.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati ed adibiti al trasporto di persone.

Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonché i relativi rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato. *Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni. Il veicolo da turismo, come definito dall'art. 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.*

Il veicolo da turismo, come definito dall'art. 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.»

«Art. 18 (*Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione*). — Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se residente in Italia. *L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.*».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 3 della legge 7 gennaio 2008, n. 10 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 2008, n. 28, modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 3 (*Copertura finanziaria*). — 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-bis. Agli oneri recati dall'art. 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 21:

— La Tabella A (Elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292.

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, si veda nelle note all'art. 21.

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 1, comma 460, della legge n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, così recita:

«460. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;

b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.»



Note all'art. 24:

— Il testo vigente degli articoli 157, comma 5, e 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 157 (*Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia*).

— 1. L'opzione di cui all'art. 155 non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

2. In ogni caso l'opzione di cui all'art. 155 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sonolocate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'art. 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.

3. L'opzione di cui all'art. 155 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'art. 161.

4. L'ammontare determinato ai sensi dell'art. 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'art. 155 e delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.

5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'art. 155.

Art. 158 (*Plusvalenze e minusvalenze*). — 1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente alle quali è efficace l'opzione di cui all'art. 155, l'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 155.

2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 è necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari».

— Il Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, disciplina la «Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime». Al suo interno, il Titolo II riguarda «l'imposta sul reddito delle società».

— Il testo dell'art. 156 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, aggiunto dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 344/2003 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 247/2005, così recita:

«Art. 156 (*Determinazione del reddito imponibile*). — 1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;

b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;

c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;

d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo.

3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'art. 84.».

— Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005 (Disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR - tonnage tax), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2005, n. 153, così recita:

«3. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del testo unico, si ritiene assolto laddove il soggetto interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo, da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in base al numero delle unità navali interessate e ai costi medi connessi all'attività formativa.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008 (Determinazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione a carico delle imprese marittime, in attuazione del decreto del Ministero delle finanze del 23 giugno 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2009, n. 65, così recita:

«Art. 2 (*Determinazione dell'importo formativo alternativo*). — 1. L'importo di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) è di euro 22.732,00 su base annua, ovvero di euro 62,00 su base giornaliera, da aggiornare annualmente in base agli indici annuali ISTAT di variazione dei prezzi.

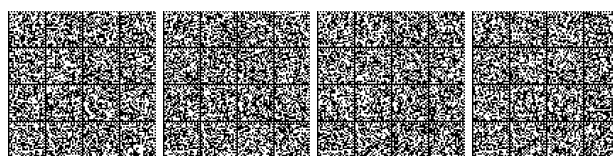
2. L'importo di cui al comma 1 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo di imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi dell'impresa marittima.».

— Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49), così recita:

«Art. 4 (*Trattamento fiscale*). — 1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.

2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto.

2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.



2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.»

«Art. 6 (*Sgravi contributivi*). — 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.»

— L'art. 17 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, riguarda la copertura finanziaria delle leggi.

Note all'art. 25:

— Il testo degli articoli 7 e 10 della Decisione del Consiglio n. 2009/917/GAI sull'uso dell'informativa nel settore doganale, pubblicata nella G.U.U.E. 10 dicembre 2009, n. L 323, così recita:

«Art. 7. — 1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono altresì comprendere altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'art. 1, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'art. 27 un elenco delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio può, mediante decisione unanime, consentire l'accesso al sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Per prendere questa decisione il Consiglio tiene conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni parere in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati da parte dell'autorità comune di controllo di cui all'art. 25.»

«Art. 10. — 1. Ciascuno Stato membro designa un'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'amministrazione di cui al paragrafo 1 è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza della presente decisione.

3. Gli Stati membri si comunicano il nome dell'amministrazione di cui al paragrafo 1.»

— Il decreto legislativo n. 68/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, riguarda l'«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.»

Note all'art. 26:

— Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 89 (*Dividendi ed interessi*). — 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 167, per gli utili di cui al periodo precedente, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'art. 109, comma 9, lettere a) e b), limitata-mente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.



3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.

5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.»

— L'Allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione), pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2011, n. L 345, riporta l'elenco delle società di tutti gli Stati membro cui si applica la presente disciplina.

— Il testo vigente dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, introdotto dal decreto legislativo n. 136/1993, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). — 1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'art. 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita

entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

4.

5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

— Il testo vigente dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177, è il seguente:

«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale).

— 1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, e dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.»

Note all'art. 27:

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 88/2001 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78.

Note all'art. 28:

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e degli articoli 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 84/2005 (Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2005, n. 118, è il seguente:

«Art. 1 (*Soggetti tenuti alle comunicazioni*). — 1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:

a) una persona giuridica;

b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;

c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del Consiglio.»

«Art. 6 (*Trasmissione degli elementi informativi*). — 1. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, comunicano gli elementi informativi indicati all'art. 5, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.

3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.»

«Art. 7 (*Scambio automatico di informazioni*). — 1. L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'art. 2.

3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 del Consiglio, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in esso contenute non vi derogino. Tuttavia, l'art. 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del presente decreto legislativo.

4. Ai fini del presente articolo, per autorità competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.»

«Art. 9 (*Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte*). —

1. Il beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima. A tale fine il beneficiario effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante:

a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del beneficiario effettivo;

b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che è tenuto all'applicazione della ritenuta di cui al citato art. 11 della direttiva nei predetti Stati;

c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.

2. Tale certificato produce effetti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene rilasciato al beneficiario effettivo che ne faccia richiesta entro due mesi dalla presentazione della richiesta medesima».

«Art. 10 (*Eliminazione delle doppie imposizioni*). — 1. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, è riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi dell'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato art. 165, il beneficiario effettivo può chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, può utilizzare la modalità di compensazione prevista dall'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»

Note all'art. 29:

— Il testo del comma 109 della legge n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, già modificato dalla legge n. 228/2012, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita:

«109. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.»

— Per i riferimenti alla Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 21.

Note all'art. 30:

— Il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, già modificato dalla legge n. 92/2012 e dal decreto legislativo n. 175/2014, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29 (*Appalto*). — 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.



2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

3. *L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.*

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 12 (*Esercizio dell'attività venatoria*). — 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo (euro 516.456,90) per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni (euro 387.342,67) per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. *La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.*».

Note all'art. 32:

— I testi vigenti degli articoli 14, 17 e 21 del decreto legislativo n. 162/2011 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati dalla presente legge, così recitano:

«Art. 14 (*Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio*). — 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:

a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'art. 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;

b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;

c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;

d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO₂ non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti;

e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO₂;

g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività;

g-bis) *in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.*

1-bis. *Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione.*



2. L'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.

3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).».

«Art. 17 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio). — 1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'art. 16, comma 1, le eventuali modifiche che intendono apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.

2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.

2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.

3. Il Ministero dello sviluppo economico sentita la regione territorialmente interessata, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall'autorizzazione;

b) se le comunicazioni di cui all'art. 20 o le ispezioni effettuate a norma dell'art. 21 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;

c) in caso di violazione dell'art. 14, comma 3, del presente decreto;

d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'art. 20.

4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO₂ ai sensi dell'art. 23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell'art. 23, comma 6, a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'art. 12, comma 2, e degli articoli 13, 14 e 16.

5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO₂ è gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente

alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'art. 304, comma 1, e dell'art. 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'art. 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.».

«Art. 21 (Vigilanza e controllo). — 1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO₂ e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO₂, trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni.

2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:

a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'art. 4;

b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'art. 4;

c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.

3. Ai fini delle attività di vigilanza e controllo ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed è a tal fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'art. 27.

4. L'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.

5. L'attività di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.

6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui all'art. 24. Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:

a) nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'art. 22, comma 1;

b) nel caso in cui le relazioni di cui all'art. 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;

c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica.

8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.

9. Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.».



Note all'art. 33:

— Il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2011, n. 148, già sostituito dalla legge n. 115/2015, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 37 (Promozione della cooperazione regionale). — 1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonché di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualità di gestore del mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adottano le misure necessarie affinché il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticità, e assicurino l'interoperabilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi interconnessi.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione europea.

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia.»

— Il testo vigente dell'art. 39 del decreto legislativo n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2011, n. 148, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 39 (Interconnettori). — 1. All'art. 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.»

2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'art. 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione.

3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la

data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è concessa.

3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'art. 10 o all'art. 11 della direttiva 2009/72/CE e all'art. 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresì che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato.

5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile e il resto del territorio nazionale è assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.»

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/72/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, introduce norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed abroga la direttiva 2003/54/CE.

— L'art. 3 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, riguarda la certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione.

— L'art. 17 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, è il seguente:

«Art. 17 (Nuovi interconnettori). — 1. Le autorità di regolamentazione possono, su richiesta, esentare gli interconnettori per corrente continua per un periodo limitato, dal disposto dell'art. 16, paragrafo 6, del presente regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'art. 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE alle seguenti condizioni:

a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato;

d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;

e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'art. 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e



f) l'esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.

2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettori per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.

3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnettore esistenti.

4. La decisione riguardante l'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore e dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità. Entro due mesi dalla data in cui la domanda di esenzione è stata sottoposta all'ultima delle autorità di regolamentazione interessate, l'Agenzia può presentare un parere consultivo a tali autorità di regolamentazione che potrebbe fungere da base per la loro decisione. Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali. Prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. Le norme in materia di gestione della congestione includono l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del diritto di negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità. Qualora tutte le autorità di regolamentazione interessate abbiano raggiunto un accordo sulla decisione di esenzione entro sei mesi, informano l'Agenzia di tale decisione. La decisione di esenzione, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 è assunta dall'Agenzia:

a) qualora tutte le autorità di regolamentazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione; ovvero

b) dietro richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.

Prima di adottare tale decisione, l'Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate e i richiedenti.

6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolamentazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano all'organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.

7. Una copia di ogni domanda di esenzione è trasmessa, per conoscenza, dalle autorità di regolamentazione all'Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la ricezione. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorità di regolamentazione interessate o dall'Agenzia (organi di notificazione), unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano:

a) le ragioni particolareggiate in base alle quali è stata concessa o rifiutata l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;

b) l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione;

c) la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnettore in questione per cui è concessa l'esenzione; e

d) l'esito della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate.

8. Entro un termine di due mesi dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo di due mesi può essere prorogato di un termine aggiuntivo di due mesi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale di due mesi può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione. La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica. Gli organi di notificazione si conformano ad una decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione e ne informano la Commissione. La Commissione assicura la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è ancora cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnettore non è ancora operativo, a meno che la Commissione decida che un ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria dell'esenzione.

9. La Commissione può adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4, 7 e 8, del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 23, paragrafo 2.»

— L'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75, reca disposizioni per il Gestore della rete di trasmissione nazionale.

— Il testo vigente dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 93/2011, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 45 (*Poteri sanzionatori*). — 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:

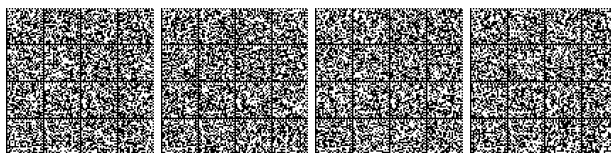
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;

b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'art. 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.

3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.



5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore.»

— Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 714/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003.

— Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 23-5-2000 n. 164/2000 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2000, n. 142, già modificato dal decreto-legge n. 69/2013, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 22 (*Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori*). — 1. Tutti i clienti sono idonei.

2. Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.

2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché:

a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;

b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita, garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita;

c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisce il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti.

5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinché siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239».

Note all'art. 34:

— Il testo dell'art. 34 della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 (*Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea*). — 1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma 9-bis.

2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma 9-bis, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.



5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma 9-bis, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9. Non si applica l'art. 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Note all'art. 35:

— I testi degli articoli 45 e 48 della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge, così recitano:

«Art. 45 (*Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato*). — 1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo.»

«Art. 48 (*Procedure di recupero*). — 1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.»

— Il testo degli articoli 46, 48, 49, 51 e 52 della legge n. 234/2012, modificati dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione), pubblicato nella G.U.U.E. 24 settembre 2015, n. L 248, così recita:

«Art. 16 (*Recupero degli aiuti*). — 1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario ("decisione di recupero"). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.»

16G00134



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2016, n. 123.

Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) che, agli articoli 15 e 27, rinvia a successive norme attuative per la disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale e per la disciplina della relativa combustione;

Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, che individua, nell'allegato IV, una serie di processi di trasformazione dei materiali di origine animale, inclusi i processi di combustione dei grassi animali;

Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale può essere classificato come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, se si rispettano una serie di requisiti, tra cui l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di prodotti e di protezione della salute e dell'ambiente, e non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le modifiche e le integrazioni dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto

sono effettuate con le modalità previste dall'articolo 281, comma 5, alla stregua del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;

Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare ai grassi animali destinati alla combustione a fini energetici;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 5 novembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00067/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0001931 del 27 gennaio 2016;

A D O T T A

il seguente regolamento:

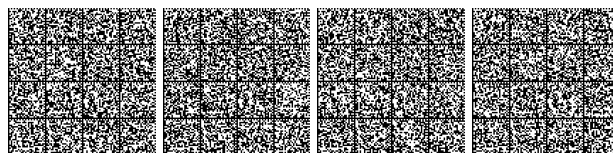
Art. 1.

1. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita, nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la seguente lettera:

«h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purché:

siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella:



Proprietà	Unità di misura	Valori limite	Metodo di prova
Densità a 15 °C	(kg/m ³)	850-970	ISO 6883
Densità a 60 °C	(kg/m ³)	820-940	UNI EN ISO 3675
Viscosità a 50 °C	(cST)	Max. 100	UNI EN ISO 3104
Contenuto di acqua	(%m/m)	Max. 1	UNI EN ISO 12937
Ceneri	(%m/m)	Max. 0.05	ISO 6884
Sedimenti totali	(mg/kg)	Max. 1.500	ISO 10307-1
Potere Calorifico Inferiore	(MJ/kg)	Min. 33	ASTM-D 240
Punto di infiammabilità	°C	Min. 120	ISO 15267
Stabilità all'ossidazione 110°C	(h)	Min. 4	ISO 6886
Residuo carbonioso	(%m/m)	Max. 1,5	UNI EN ISO 10370
Acidità forte (SAN)	(mgKOH/g)	LR	ASTM-D 664
Zolfo	mg/kg	Max. 200	UNI EN ISO 20884
Solventi organici clorurati	mg/kg	LR	EN ISO 16035
Solventi idrocarburi (Esano)	mg/kg	Max. 300	UNI EN ISO 9832

LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato

L'utilizzo di tali materiali come combustibili è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2016

*Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 2081

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.

Note alle premesse:

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

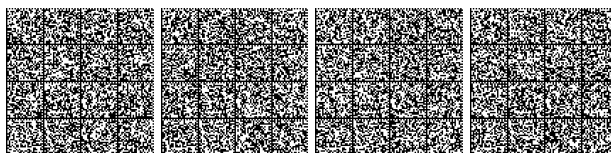
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;



b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è il seguente:

«Art. 184-bis (Sottoprodotto). — 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 presente decreto.»

Note all'art. 1:

— Il testo dell'allegato X alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente decreto, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.

16G00133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 2016.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2015 carte-valori postali commemorative e celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, delle seguenti carte-valori postali:

a. francobolli commemorativi Piero Calamandrei, nel 60° anniversario della scomparsa;

b. francobolli commemorativi di Aldo Moro, nel centenario della nascita;

c. francobolli commemorativi di Carlo Gnocchi, nel 60° anniversario della scomparsa;

d. francobolli commemorativi di Elio Vittorini, nel 50° anniversario della scomparsa;



e. francobolli commemorativi di Benedetto Croce, nel 150° anniversario della nascita;

f. francobolli celebrativi della 50ª edizione di Lucca Comics;

g. francobolli celebrativi del WWF Italia, nel 50° anniversario della fondazione;

h. francobolli celebrativi della Sacra Spina di Andria;

i. francobolli celebrativi della Giornata nazionale dedicata alla salute della donna;

j. francobolli celebrativi di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016;

k. francobolli celebrativi degli Angeli del fango, nel 50° anniversario dell'alluvione di Firenze;

l. francobolli celebrativi delle Pari opportunità, nel 70° anniversario dell'estensione del diritto al voto alle donne e nel 40° anniversario della nomina del primo ministro donna;

m. francobolli celebrativi di Europa 2016;

n. francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1797

16A05065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 giugno 2016.

Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titoli I e III;

Vista la direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto l'art. 233, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 che demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con

il Ministero dello sviluppo economico l'approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2016

*Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare*
GALLETTI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA



ALLEGATO

SCHEMA TIPO DI STATUTO DEI CONSORZI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

TITOLO I

Struttura ed attività del Consorzio

Art. 1

Costituzione del Consorzio

1. È costituito il «Consorzio degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti», di seguito denominato «Consorzio», ai sensi dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

3. Il Consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, il diritto alla libertà d'iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del Consorzio.

Art. 2

Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in e sede operativa in Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello statuto.

2. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto.

3. Il Consorzio ha durata illimitata e, comunque, fino alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

4. Il Consorzio, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico, può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente Statuto.

Art. 3

Oggetto e finalità

1. Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio si conforma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nel rispetto dei criteri individuati all'art. 237 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità, svolge i seguenti compiti:

a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) promuove l'innalzamento della qualità della vita, la tutela dell'ambiente e la tutela della salute.

3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza nelle attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni. Fino alla definizione delle convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari e sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile. In particolare il Consorzio può:

a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;

b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione;

c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al comma 5;

d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che effettuano le attività di raccolta differenziata;

e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;

f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifici accordi o contratti di programma, o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico;

b) regioni, comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

d) i soggetti di cui all'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente Statuto.

8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

9. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'art. 233, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di altro Stato membro della Comunità europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonché dalla normativa nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.



TITOLO II

I Consorziati

Art. 4

I consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I soggetti che esercitano attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma dell'art. 26. La presente disposizione si applica anche in caso di società controllate e collegate.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5

Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, dichiarando e dando evidenza di possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio.

2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente.

3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata da copia dello Statuto.

4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera la richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione.

5. L'assemblea ordinaria ratifica l'ammissione dei consorziati su proposta dal consiglio di amministrazione.

6. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui all'art. 4 dello Statuto, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata e deliberata dall'assemblea ordinaria.

Art. 6.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in maniera paritetica.

2. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati, all'interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell'art. 4, sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo le modalità indicate in apposito regolamento adottato ai sensi del successivo art. 26 ed

in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.

4. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda, contestualmente ad esso, nonché in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

5. Le quote delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) sono assegnate alle Associazioni di categoria partecipanti al Consorzio.

Art. 7.

Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. I consorziati sono obbligati a:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

b) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

c) sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati ed i diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

d) trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

e) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile.

Art. 8.

Sanzioni

1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorità locali e nazionali.

2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

Art. 9.

Cessazione della qualità di consorziato. Recesso ed esclusione

1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1, possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;

c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;

d) organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale ai sensi del comma 9, art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

3. Nei casi indicati nella lettera *d*) del comma 1, il recesso diviene efficace dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio.

4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

5. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio nei confronti del consorziato che:

a) abbia perso i requisiti di ammissione;

b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile;

c) nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;

d) in ogni altro caso in cui non possa partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 26 per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'assemblea del Consorzio, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

TITOLO III

Fondo consortile, Fondi di riserva, mezzi finanziari, esercizio e bilancio

Art. 10.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare.

2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

3. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.

4. Il fondo consortile, per la quota parte non proveniente dal contributo ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma è reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

5. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione del fondo consortile, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.

Art. 11.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:

a) i proventi delle attività svolte in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato rispetto alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione;

b) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile con le modalità indicate all'art. 10;

c) le quote di partecipazione consortili;

d) il contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili. Tale contributo è determinato annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio;

e) eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

f) l'utilizzazione dei fondi di riserva;

g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'art. 10, comma 4;

2. Le modalità ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio del contributo di cui al comma 1, lettera *d*), sono stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dall'assemblea.

Art. 12

Determinazione compensi e prezzo di cessione

1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e del prezzo di cessione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti sono individuati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Organi

Art. 13.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il presidente e vicepresidente;

d) il collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

Art. 14.

Composizione e rappresentanza in assemblea

1. L'assemblea è costituita dai soci consorziati. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante è limitato a La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva



o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorzio nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale e ai dipendenti del Consorzio.

4. La partecipazione all'assemblea può essere estesa ai rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attività del Consorzio, alle Istituzioni ed Enti locali, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.

Art. 15.

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario da almeno un terzo dei componenti dello stesso consiglio di amministrazione oppure sia richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente Statuto. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le modalità previste al comma 3. La convocazione straordinaria può, altresì, essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell'assemblea.

2. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale entro dieci giorni dalla stessa.

3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea; in alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

4. L'assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è presieduta dal consigliere più anziano.

6. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.

Art. 16.

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

- a) determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;
- b) determina il numero dei consiglieri di ogni singola categoria;
- c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti/collegio dei sindaci e ne determina i compensi;

d) approva il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello Sviluppo economico entro 60 giorni dall'approvazione ai sensi dell'art. 233, comma 11 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152;

e) ratifica l'ammissione di nuovi consorziati disposta dal consiglio di amministrazione;

f) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti;

g) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

h) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

i) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorzio, ridefinisce la ripartizione delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati;

l) approva la relazione sulla gestione di cui all'art. 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

m) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale;

n) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;

o) ratifica sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secondarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

p) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera a maggioranza delle quote presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti personalmente o per delega. Il numero delle deleghe possedute può essere al massimo di per singolo consorzio.

Art. 17.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e, in questo caso, sulle modalità della liquidazione, ivi compresa la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una volta pagate le passività, in osservanza degli scopi sociali o affini e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico in conformità alla normativa applicabile;

c) sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione in partecipazioni in società esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

d) su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.

2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote consortili.

3. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni dello Statuto.

4. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.



Art. 18.

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare, ad ogni singolo consorziato potranno essere affidate al massimo ... deleghe. Con il regolamento di cui all'art. 26 sono determinate le modalità operative ed i sistemi di voto.

2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consorziali di cui all'art. 7.

Art. 19.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente, e da almeno membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori di materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art. 6, comma 1 del presente statuto.

3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato a tre preferenze.

Art. 20.

Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione.

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il collegio dei revisori dei conti/il collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell'art. 19, comma 2.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata o fax o via posta elettronica certificata e non deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide Il quorum costitutivo si intende relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate. La riunione si considera altresì valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

16. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

Art. 21.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consorziali.

2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione:

a) nominare tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente;

b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe operative al presidente, al vicepresidente;

c) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea fissandone l'ordine del giorno;

d) istituire sedi secondarie da sottoporre a ratifica assembleare;

e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale;

f) predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nonché la relazione tecnica illustrativa.

g) redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile;

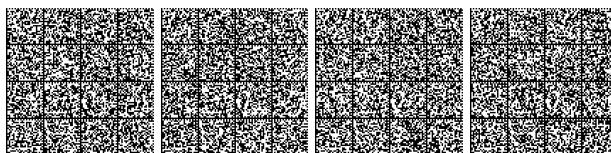
h) adottare regolamenti consorziali provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea ordinaria per l'approvazione e da comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;

i) adottare il programma annuale e pluriennale di attività e di investimenti;

k) sottoporre all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazione regionali ed interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2 e trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico;

l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente statuto;

m) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consorziale, e sulle proposte di accordi di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal presente Statuto;



n) definire le strutture organizzative interne al Consorzio, determinare l'organico del Consorzio e le modalità di gestione amministrativa interna;

o) vagliare le richieste di ammissione al Consorzio, motivando quelle respinte ai sensi dell'art. 5;

p) deliberare, motivando, sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 9;

q) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entità secondo i modi e le procedure previste in un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;

r) autorizzare il presidente o il vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

s) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;

t) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico la misura del contributo ambientale di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

u) determinare e assegnare le quote di partecipazione al consorzio di cui all'art. 11, comma 2 sulla base del loro valore unitario come approvato dall'assemblea;

v) stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamento del contributo di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) e all'art. 10, comma 1;

x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all'art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione;

y) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i prezzi di cessione;

z) modificare la sede legale o la sede operativa nell'ambito della stessa città;

3. Il consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente e al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare al presidente o al vicepresidente o al direttore generale, laddove previsto, specifici incarichi. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

5. Non può essere oggetto di delega la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 22.

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, durano in carica ... ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili per ulteriori mandati oltre quello di nomina.

2. Qualora il presidente cessi dalla carica, il consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il nuovo presidente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

3. Il presidente:

a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) ha la firma sociale;

c) rappresenta il Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

d) presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

e) attua le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

f) conferisce, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;

g) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

4. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale

1. Il collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale è costituito da un minimo di ... ad un massimo di ... membri effettivi e ... supplenti. ... membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

2. I revisori/sindaci durano in carica 3 anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori/sindaci supplenti secondo il criterio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica. Il revisore/sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei revisori/sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa. I revisori/sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

5. Il collegio dei revisori/collegio sindacale:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo;

c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo.

6. I revisori/sindaci partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8.

8. Ai revisori/sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.

TITOLO V

Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali

Art. 24.

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del presente statuto.



3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di ... dell'anno precedente, è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al collegio dei revisori/collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea o del consiglio che deve deliberare sulla loro approvazione.

8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attività consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

9. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.

10. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e legalità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 26.

12. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione e di riserve alle imprese consorziate.

Art. 25.

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 6.

3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Art. 26.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

Art. 27.

Scioglimento anticipato

1. Qualora il Consorzio si sciogla e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 28.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 29.

Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di ... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione del Consorzio, provvede alla nomina dell'Organismo di vigilanza e del suo presidente. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

2. I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30.

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

16A05003



DECRETO 24 giugno 2016.

Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in particolare il titolo II della parte IV relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo il quale i produttori, che non organizzano autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o che non attestano la messa in atto di un sistema di restituzione dei propri imballaggi, costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio, retto da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del 26 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con cui è stato approvato lo schema tipo dello statuto dei consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi ai sensi dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visti i ricorsi presentati innanzi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio da alcuni consorzi e da alcune associazioni di categoria con i quali è stato proposto l'annullamento del decreto ministeriale del 26 aprile 2013;

Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio nn. 10262, 10693 e 10690 del 2014 con le quali sono stati respinti i ricorsi confermando la legittimità del decreto impugnato;

Visti i ricorsi presentati innanzi il Consiglio di Stato avverso le citate sentenze del 24 ottobre 2014;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4675, 4676 e 4677 del 24 settembre 2015 con le quali sono stati definiti i gravami, annullando parzialmente il decreto ministeriale del 26 aprile 2013;

Considerata l'opportunità di predisporre un nuovo schema di statuto tipo che tenga conto delle censure del Consiglio di Stato;

Vista la nota prot. n. 17149 del 30 dicembre 2015 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alle associazioni delle imprese di settore detto schema di statuto tipo al fine di acquisirne le relative osservazioni;

Viste le note prott. nn. 933/RIN del 21 gennaio 2016, 1022/RIN del 22 gennaio 2016, 1111/RIN del 25 gennaio 2016, 1115/RIN del 25 gennaio 2016, 1116/RIN del 25 gennaio 2016, 1145/RIN del 26 gennaio 2016, 1198/

RIN del 26 gennaio 2016, 1205/RIN del 26 gennaio 2016, 1186/RIN del 26 gennaio 2016, 1225/RIN del 27 gennaio 2016, con le quali le Associazioni delle imprese di settore hanno trasmesso le proprie osservazioni;

Visto lo schema tipo di statuto elaborato tenendo conto delle osservazioni dei consorzi e delle associazioni di categoria;

Visto il verbale della riunione del 17 febbraio 2016 con il Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo schema tipo dello statuto dei consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del
territorio e del mare*
GALLETTI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

ALLEGATO

STATUTO-TIPO

TITOLO I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in il Consorzio denominato, con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.

3. La durata del Consorzio è fissata al e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.



5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli 2602 al 2615-*bis* del codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2. (1)

ConSORZIATI

1. Partecipano al Consorzio:

a) fornitori di materiali di imballaggio categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio (di seguito «Produttori»);

b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi (di seguito «Trasformatori»);

c) commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni ... (di seguito «Utilizzatori»);

2. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in materiali composti partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Possono partecipare al Consorzio i recuperatori ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori e Recuperatori»), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

5. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati sono inquadrare nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di società controllate e collegate.

6. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3. (2)

Oggetto del consorzio

1. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza nelle attività di settore.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

(1) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

(2) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private;

c) la ripresa degli imballaggi usati;

d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio;

f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio

3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili;

b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi;

d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:

a. svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;

b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;

c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;

d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti.

6. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello statuto, secondo le modalità di cui all'art. 11. Il Consorzio può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province, le autorità d'ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

b. il CONAI medesimo;

c. i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attività del Consorzio.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in enti e società già costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'og-



getto consortile e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4. (3)

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei produttori, dei trasformatori e degli utilizzatori. I recuperatori e riciclatori possono partecipare al Consorzio, previo accordo con gli altri consorziati, con una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attività.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalità indicate nel regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati di ciascuna delle categorie.

4. La variazione della quota spettante al singolo consorziato può determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato è tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilità di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato.

5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

(3) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

Art. 5.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art. 4. Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio è determinato dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. Ogni eventuale avanzo di gestione, opportunamente accantonato alle riserve del Consorzio, costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, determina la riduzione dell'importo del contributo stesso previsto nella primo esercizio utile successivo.

5. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile.

6. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

7. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera i);

b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da CONAI, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggio secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attività di settore;

c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi ripresi raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse;

d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2;

g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art. 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità consortili.

3. Il contributo ambientale di cui al comma 2, lettera b), non può costituire il mezzo prevalente per il finanziamento del Consorzio. Deve essere privilegiato il reperimento di mezzi finanziari dai contributi annuali dei consorziati e, soprattutto, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei rifiuti di imballaggi ripresi raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse.



Art. 7.

Diritti e obblighi consortili (4)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari, ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

- a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
- b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i);
- c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
- e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
- f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio di amministrazione;
- (c) il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;
- (d) il Collegio sindacale;
- (e) il Direttore generale, laddove previsto.

(4) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

Art. 9. (5)

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;
- b) elegge componenti effettivi e supplenti, nonché il Presidente, del collegio sindacale;
- c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;
- d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 7;
- e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio;
- g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;
- i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;
- j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, di cui all'art. 3, comma 10;
- k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.

Art. 10 (6)

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

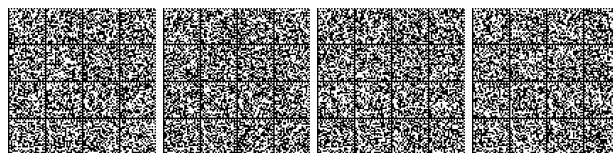
1. L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, o pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.

(5) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

(6) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.



4. L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio.

5. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dal collegio sindacale. In tali casi il consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse più di deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consorziali complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consorziali rappresentate dai partecipanti.

8. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consorziale adottato a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

9. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

11. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

12. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

Art. 11. (7)

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria può deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;

b) sull'approvazione dei regolamenti consorziali e sulle relative modifiche, secondo quanto disposto al successivo art. 19;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.

(7) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

Art. 12. (8)

Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

- a. categoria dei produttori;
- b. categoria dei trasformatori;
- c. categoria degli utilizzatori.

2. In caso di partecipazione al consorzio anche dei riciclatori/recuperatori, previo accordo con gli altri consorziati, dovrà essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in rappresentanza riciclatori/recuperatori con quello dei «produttori di materie prime di imballaggio».

3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

5. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consorziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione:

- a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al direttore generale;
- c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
- d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
- f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI;
- g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis cod. civ.;
- h. redige il bilancio preventivo triennale;
- i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al CONAI, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

j. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k. adotta gli schemi di regolamenti consorziali, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consorziale e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

p. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

(8) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.



q. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI;

s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

t. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

u. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

v. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y. delibera sull'esclusione dei consorziati;

x. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI per l'elezione dei componenti del relativo consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;

z. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

bb. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto.

6. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al direttore generale, specifici incarichi.

8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.

Art. 13. (9)

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

(9) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di componenti.

8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

12. Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 14 (10)

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti secondo l'ordine delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) e durano in carica fino alla cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b. la firma consortile;

c. la presidenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

(10) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.



d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e. l'attuazione alle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

g. accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h. conferire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 15. (11)

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto di membri effettivi e supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il collegio sindacale:

a. controlla la gestione del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

8. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.

(11) Fermi il numero, la composizione e la designazione dei componenti del collegio sindacale, i consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art. 16. (12)

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Il collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

6. La società di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.

8. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 17 (13)

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

(12) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

(13) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.



2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal consiglio di amministrazione. In ogni caso il direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;

e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 18. (14)

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige il bilancio separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. Contestualmente al bilancio preventivo annuale, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo triennale.

6. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 e 5 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.

7. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dalle norme del codice civile.

(14) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

8. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

9. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

10. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al CONAI.

11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19.

12. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

Art. 19.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 20. (15)

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalità indicate nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;

b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto dai propri iscritti;

c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.

(15) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.



Art. 21. (16)

*Rapporti con gli altri consorzi,
con gli utilizzatori e loro organizzazioni*

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 22. (17)

*Ingresso, recesso
ed esclusione dei consorziati*

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.

3. Le imprese iscritte nelle categorie dei produttori e dei trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi e relativi semilavorati;

c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge.

4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.

5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne dà comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al CONAI.

6. Le imprese iscritte nelle categorie degli utilizzatori e dei recuperatori e riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.

7. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

(16) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

(17) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello stesso in funzione della specificità della filiera in cui operano.

8. Il regolamento di cui all'art. 19 può prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

9. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Art. 23.

Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciogla e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 24.

Organismo di vigilanza

1. l'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di membri, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dello sviluppo economico. Il consiglio di amministrazione del Consorzio, provvede alla nomina degli altri membri dell'organismo di vigilanza e provvede alla nomina del Presidente dell'organismo medesimo.

2. l'organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del consiglio di amministrazione. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti dell'organismo di vigilanza nominato da uno dei suddetti Ministeri, il medesimo Ministero provvede a nominare un nuovo componente. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti dell'organismo di vigilanza nominato dal Consiglio di amministrazione, quest'ultima provvede a nominare un nuovo componente. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. l'organismo di vigilanza ha le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.



Art. 26.

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

16A05004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2016.

Modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, ed integrato dall'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 9 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese di attività di bonifica di amianto alle Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 277, secondo cui «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione

pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Visto l'ultimo periodo del citato comma 277, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti»;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Sono stabilite le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento dei benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

2. A tal fine la citata disposizione normativa ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo. Il relativo onere finanziario è comunicato annualmente dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.

Art. 2.

*Soggetti destinatari e requisiti
di ammissione al beneficio*

1. Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono riconosciuti i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, previa domanda all'INPS, ai lavoratori:

a) del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

b) non titolari di trattamento pensionistico.

2. Al fine di accertare i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione, per i lavoratori di cui al comma 1, dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà produrre apposita documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze.

Art. 3.

Domanda di accesso al beneficio

1. Le domande di accesso al beneficio ricevute dall'INPS ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono tempestivamente trasmesse all'INAIL per il rilascio della certificazione tecnica di cui all'art. 5.



Art. 4.

Beneficio

1. Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art. 5, è moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Con riferimento al medesimo periodo di lavoro, il beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, può essere riconosciuto una sola volta.

Art. 5.

Certificazione tecnica

1. All'esito dell'esame delle domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'INAIL trasmette tempestivamente all'INPS la certificazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, con indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare ai sensi dell'art. 4.

2. Nel caso in cui l'INAIL accerti la mancata sussistenza delle predette condizioni trasmette all'INPS la relativa certificazione negativa.

Art. 6.

Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio

1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 7 comunica all'interessato:

a) l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;

b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l'accesso al pensionamento è indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 7;

c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS effettua un monitoraggio delle domande di accesso al beneficio attraverso l'analisi delle informazioni concernenti:

a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei requisiti pensionistici;

b) l'onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione dell'INPS.

Art. 8.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

1. I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.

Art. 9.

Oneri finanziari

1. Agli oneri di cui al presente decreto pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 277, legge 28 dicembre 2015, n. 208, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dei relativi oneri, anche in via prospettica, come disciplinato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'INPS provvede, altresì, alla predisposizione di istruzione operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 277, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. L'INPS provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2016

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 2743

16A05021



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale il sen. Antonio Gentile è stato nominato sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dr. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al sen. Antonio Gentile le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, è delegata:

- a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle piccole e medie imprese e all'artigianato nonché in tema di responsabilità sociale delle imprese;
- b) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, alle assicurazioni, alle professioni, nonché alle liberalizzazioni;
- c) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle «smart cities», in raccordo con il vice Ministro

delegato per le questioni inerenti la materia dell'energia e con il Sottosegretario di Stato delegato per le questioni inerenti la materia delle telecomunicazioni;

d) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono al sistema cooperativo;

e) la trattazione e l'attuazione degli affari relativi alla lotta alla contraffazione e alle politiche per la proprietà industriale;

f) la trattazione e l'attuazione degli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

2. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'articolo 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

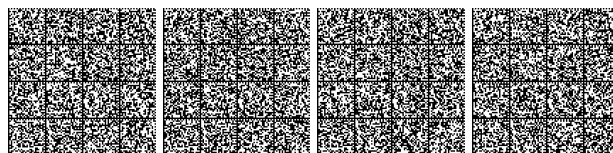
2. Il sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.



Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: CALENDÀ

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1834*

16A05009

DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Antonello Giacomelli è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Antonello Giacomelli le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, è delegata la trattazione e l'attuazione degli affari nell'ambito delle materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva e delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, ivi comprese la materia della sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche, e le funzioni connesse all'attività del CERT (Computer Emergency Response Team) nazionale.

2. Sono altresì delegate le funzioni connesse all'attività della società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia) e della fondazione Ugo Bordoni, nonché l'attuazione di iniziative e attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana.

3. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.



2. Il Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate ed in generale per le materie attinenti le liberalizzazioni e semplificazioni, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1833

16A05010

DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Ivan Scalfarotto.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2016 con il quale l'on. Ivan Scalfarotto è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Ivan Scalfarotto le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Ivan Scalfarotto, è delegata:

a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie inerenti alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della politica



commerciale internazionale, incluse le relative politiche di incentivazione alle imprese, con particolare riguardo a quelle concernenti gli interventi del Piano destinazione Italia e le azioni a tutela del Made in Italy sui mercati internazionali, nonché i rapporti con le Amministrazioni competenti in relazione ai progetti di cooperazione internazionale;

b) la trattazione e l'attuazione, in raccordo con il Vice Ministro delegato nella materia degli incentivi alle imprese, delle iniziative, attività e rapporti istituzionali volti a favorire l'attrazione degli investimenti;

c) le funzioni connesse all'attività della società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane istituita dal comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dell'attrazione degli investimenti, in raccordo con il Vice Ministro delegato nella materia dello sviluppo d'impresa.

2. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Ivan Scalfarotto, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. Ivan Scalfarotto, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato, on. Ivan Scalfarotto, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il Sottosegretario di Stato, on. Ivan Scalfarotto, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: CALENDRA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1832

16A05011



DECRETO 15 giugno 2016.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Teresa Bellanova.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale l'on. Teresa Bellanova è stata nominata Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016 con il quale è stato attribuito all'on. Teresa Bellanova il titolo di Vice Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Ritenuto in applicazione del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire all'on. Teresa Bellanova le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. Teresa Bellanova è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari afferenti la materia dell'energia, relativamente ai settori della sicurezza dell'approvvigionamento, delle infrastrutture energetiche, del mercato del gas naturale, del mercato elettrico, delle reti di trasporto del gas, delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, ivi incluse le energie rinnovabili. Sono esclusi gli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

2. All'on. Teresa Bellanova è altresì delegata la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie della competitività del sistema produttivo italiano,

nonché agli interventi per il sistema industriale, anche con riferimento alla materia degli incentivi alle imprese, in raccordo con il Sottosegretario delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti, con eccezione degli affari che ineriscono alla materia delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato di insolvenza.

3. All'on. Teresa Bellanova sono altresì delegate le iniziative e i rapporti istituzionali con le parti sociali inerenti le situazioni di crisi industriali nonché le funzioni connesse all'attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dello sviluppo d'impresa in raccordo con il Sottosegretario delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti.

4. All'on. Teresa Bellanova sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative e rapporti istituzionali in materia di servizi pubblici locali per quanto attinente alle competenze del Ministero dello sviluppo economico.

5. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

6. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. All'on. Teresa Bellanova è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 del presente decreto, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. All'on. Teresa Bellanova è altresì delegata, nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, la definizione dei criteri generali in materia di eventuali ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

Art. 3.

1. All'on. Teresa Bellanova sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorità indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, è delegato l'esercizio di attività in ambito internazionale e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera b),



con le modalità di cui al successivo comma 2, e lettere e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.

3. Il Vice Ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di Gabinetto, dell'ufficio Legislativo e dell'ufficio del consigliere diplomatico, ai sensi dell'art. 1, comma 24-*quiquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: CALENDÀ

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1835

16A05012

DECRETO 21 giugno 2016.

Fissazione, per l'anno 2016, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto l'art. 115 del Codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto

Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice;

Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 25 giugno 2015, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2015, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2014;

Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 0142084 e n. 0142003, entrambe in data 20 maggio 2016, rispettivamente indirizzate al Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento ed all'IVASS, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2015, a fissare per l'anno 2016 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2015;

Considerato che, sia il predetto Comitato, con nota 0124453/16, in data 25 maggio 2016, sia l'IVASS, con nota n. 119746/16, in data 15 giugno 2016, hanno condiviso l'orientamento di questa Amministrazione a fissare, per l'anno 2016, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2016, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2015.

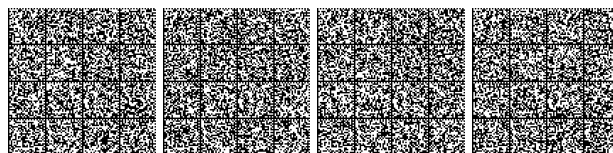
2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2016. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2015.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2016

Il Ministro: CALENDÀ

16A05088



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 giugno 2016.

Modifica del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso umano a base di «denosumab 60 mg» soluzione iniettabile. (Determina n. 782/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunita-

rio concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Ritenuto opportuno procedere all'armonizzazione dei regimi di fornitura di tutti i medicinali a base di acido zoledronico, denosumab, acido ibandronico, pamidronato (sia per i medicinali originatori che per i medicinali generici), nonché dei relativi prescrittori;

Visto il relativo parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 e 14 settembre 2015;

Vista la determinazione AIFA n. 1490/2015 del 18 novembre 2015 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2015;

Vista la richiesta pervenuta dalla Società italiana di medicina fisica e riabilitativa e dal SIMMFIR di inserimento dello specialista in medicina fisica e riabilitativa per la prescrizione di medicinali contenenti il principio attivo denosumab 60 mg soluzione iniettabile;

Visto il relativo parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del regime di fornitura per i medicinali a base di denosumab 60 mg soluzione iniettabile, nonché dei relativi prescrittori, definita con determinazione AIFA n. 1490/2015 del 18 novembre 2015 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2015;

Vista la nota 79, così come modificata con la determinazione AIFA n. 589 del 14 maggio 2015, che ha sostituito il testo della Nota 79, di cui alla determinazione AIFA del 7 giugno 2011;

Determina:

Art. 1.

Modifica del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base di denosumab 60 mg soluzione iniettabile

Per i medicinali a base di denosumab 60 mg soluzione iniettabile è confermato il regime di fornitura RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Sono modificati gli specialisti prescrittori:

da: su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, nefrologo e oncologo;

a: su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, nefrologo, oncologo e specialista in medicina fisica e riabilitativa.



Art. 2.

Stampati

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Salagen deve apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'esaurimento delle scorte per i medicinali a base di denosumab 60 mg soluzione iniettabile.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

16A05008

DETERMINA 17 giugno 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Meriofert» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 828/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MERIOFERT;



Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni dal codice AIC n. 043275015 al codice AIC n. 043275066;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 14 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 febbraio 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MERIOFERT nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«75IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 1 flaconcino polvere in vetro+1 siringa preriempita solvente+2 aghi;

AIC n. 043275015 (in base 10) 198NS7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 74;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,84;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,44;

Confezione:

«75IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 5 flaconcini polvere in vetro+5 siringhe preriempite solvente+10 aghi;

AIC n. 043275027 (in base 10) 198NSM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 74;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 89,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 147,22;

Confezione:

«75IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 10 flaconcini polvere in vetro+10 siringhe preriempite solvente+20 aghi;

AIC n. 043275039 (in base 10) 198NSZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 74;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 178,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 294,43;

Confezione:

«150IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 1 flaconcino polvere in vetro+1 siringa preriempita solvente+2 aghi;

AIC n. 043275041 (in base 10) 198NT1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 74;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,68;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 58,88;

Confezione:

«150IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 5 flaconcini polvere in vetro+5 siringhe preriempite solvente+10 aghi;

AIC n. 043275054 (in base 10) 198NTG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 74;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 178,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 294,43;

Confezione:

«150IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 10 flaconcini polvere in vetro+10 siringhe preriempite solvente+20 aghi;

AIC n. 043275066 (in base 10) 198NTU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 74;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 356,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 588,86.

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MERIOFERT è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

16A05006



DETERMINA 21 giugno 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Tagrisso», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 832/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014,

n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 22 - del 28 gennaio 2015;

Visto il regolamento della Commissione n. 712/2012 di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2008 del 24 novembre 2008 riguardante «La variazione dei termini per l'adozione delle decisioni della Commissione per la autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci per uso umano»;

Vista la notifica dell'European Medicine Agency dell'11 marzo 2016 di approvazione della variazione EMEA/H/C/004124/IB/1/G con la quale ai sensi dell'art. 15 del regolamento europeo n. 1234/2008 la Agenzia europea del farmaco ha dato opinione favorevole alla suindicata variazione di autorizzazione delle nuove confezioni europee EU/1/16/1086/003-004;

Vista la istanza della azienda titolare inviata a questa Agenzia il 7 giugno 2016 P/59628-A con la quale viene richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove confezioni del farmaco «Tagrisso» approvate con procedura centralizzata EMEA/H/C/004124/IB/1/G;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 giugno 2016;

Determina:

Nelle more della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di autorizzazione all'immissione in commercio e classificazione ai fini della fornitura:

TAGRISSO

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'Agenzia italiana del farmaco - Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.



La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

TAGRISSE;

Codice ATC - Principio attivo: L01XE35-osimertinib;

Titolare: ASTRAZENECA AB.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Tagrisso» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Tagrisso» deve essere iniziato sotto il controllo di un medico esperto nell'uso di terapie antitumorali. Quando si prende in considerazione l'impiego di «Tagrisso» come trattamento per NSCLC localmente avanzato o metastatico, è necessario determinare lo stato di mutazione T790M dell'EGFR. Lo stato di mutazione T790M dell'EGFR deve essere determinato da un laboratorio clinico che utilizza un metodo di analisi validato (vedere paragrafo 4.4).

Medicinale per uso orale.

La compressa deve essere deglutita intera con acqua e non deve essere frantumata, divisa o masticata. Se il paziente non è in grado di deglutire la compressa, la compressa può essere prima dispersa in 50 mL di acqua non gassata. La compressa deve essere messa nell'acqua, senza frantumarla, mescolare fino a disperdere la compressa e bere immediatamente. Si deve aggiungere un altro mezzo bicchiere di acqua per assicurarsi che non rimanga alcun residuo e poi bere immediatamente. Non devono essere aggiunti altri liquidi. Se è richiesta la somministrazione tramite sondino nasogastrico, si deve seguire la stessa procedura riportata sopra, ma si usano volumi di 15 mL per la dispersione iniziale e 15 mL per i risciacqui del residuo. I 30 mL di liquido devono essere somministrati seguendo le istruzioni del produttore del sondino nasogastrico con appropriati lavaggi con acqua. La dispersione e i residui devono essere somministrati entro 30 minuti dall'aggiunta delle compresse nell'acqua.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1086/003 - A.I.C.: 044729034/E in base 32: 1BP0QB - 40 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (alu/alu) 28x1 compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1086/004 - A.I.C.: 044729046/E in base 32: 1BP0QQ - 80 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (alu/alu) 28x1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): I requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

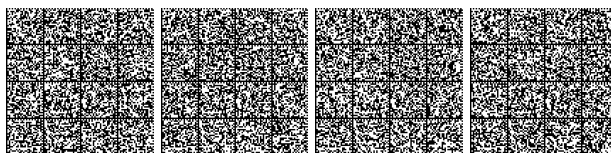
E. OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE MISURE POST-AUTORIZZATIVE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A CONDIZIONI.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Con lo scopo di confermare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di osimertinib nel trattamento dei pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del EGFR, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve sottoporre i risultati dello studio clinico di fase III AURA3 che confronta osimertinib alla doppietta chemioterapica contenente platino	30 giugno 2017

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

16A05016



DETERMINA 21 giugno 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Emend», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 833/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 gennaio 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11 - 13 giugno 2016;

Determina:

le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EMEND

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 giugno 2016

Il direttore generale: PANI



Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

EMEND

Codice ATC - Principio Attivo: A04AD12 - Aprepitant

Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

GUUE 29/01/2016

Indicazioni terapeutiche

Prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica altamente e moderatamente emetogena in bambini, bambini che muovono i primi passi e lattanti da 6 mesi a meno di 12 anni di età.

EMEND polvere per sospensione orale viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione (vedere paragrafo 4.2).

Modo di somministrazione

La sospensione orale può essere assunta con o senza cibo.

Per maggiori informazioni sulla preparazione e sulla somministrazione della sospensione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/03/262/011 AIC:036167118 /E In base 32: 12HRGG
125 MG - POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE - USO ORALE - BUSTINA (PET/ALL/LLDPE) - 1
BUSTINA + 2 DOSATORI + 1 DISPOSITIVO DI CHIUSURA + 1 CONTENITORE PER LA
MISCELAZIONE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza**

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per

questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco

EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale



- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza

(PSUR) e l'aggiornamento di un RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pediatra (RRL)

16A05020

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Eurogenerici».

Estratto determina n. 827/2016 del 17 giugno 2016

Medicinale: IBUPROFENE EUROGENERICI

Titolare AIC:

EG S.P.A.

Via Pavia, 6

20136 Milano

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 043834011 (in base 10) 19TQNV (in base 32);

«600 mg granulato effervescente» 30 bustine in CARTA/PE/AL/SURLYN;

AIC n. 043834023 (in base 10) 19TQP7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film, granulato effervescente.

Composizione:

Principio attivo:

IBUPROFENE EUROGENERICI 600 mg Compresse rivestite con film:

Una compressa contiene: 600 mg di Ibuprofene

IBUPROFENE EUROGENERICI 600 mg granulato effervescente:

Una bustina contiene: 600 mg di Ibuprofene

Eccipienti:

IBUPROFENE EUROGENERICI 600 mg Compresse rivestite con film:

Nucleo della compressa: Amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento: cellulosa derivato/poliossimetilene 40 stearato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), glicole propilenico, macrogol 8000.

IBUPROFENE EUROGENERICI 600 mg granulato effervescente:

Acido citrico anidro, sodio laurilsolfato, povidone, saccarina sodica, sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, silice colloidale anidra, lattosio anidro, aroma arancia.

IBUPROFENE EUROGENERICI 600 mg Compresse rivestite con film:

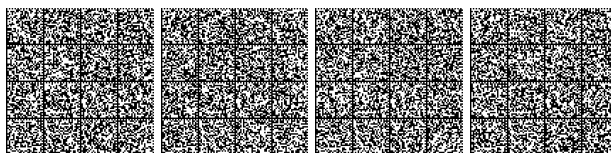
Produzione del principio attivo:

Hubei Granules Biocause Pharmaceutical Co., Ltd, 122 Yangwan Road 448000 Jingmen City, Hubei Province (Cina)

Iol Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, Village Fatehgarh Channa, Trident Complex Mansa Road 148 101 Barnala, Punjab (India)

Shasun Pharmaceuticals Limited, Shasun Road, Periakalpet 605014 Puducherry (India)

Si Group, Inc., 725 Cannon Bridge Road 29115 Orangeburg, South Carolina (USA)



Produzione, controllo, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti:

Kern Pharma, S.L., Polígono Ind. Colón II C/Venus 72 08228 – Terrassa – Barcelona. (Spagna)

Confezionamento primario e secondario:

Novafarm Lab, S.A. Calle D, 52-54 Polígono Ind. Zona Franca 08040 Barcellona (Spagna)

Confezionamento secondario:

De Salute Srl, Via Biasini 26 26015 Soresina (CR) (Italia)

IBUPROFENE EUROGENERICI 600 mg granulato effervescente:

Produzione del principio attivo:

Hubei Granules Biocause Pharmaceutical Co., Ltd, 122 Yangwan Road 448000 Jingmen City, Hubei Province (Cina)

Shasun Pharmaceuticals Limited, Shasun Road, Periakalapet 605014 Puducherry (India)

Si Group, Inc., 725 Cannon Bridge Road 29115 Orangeburg, South Carolina (USA)

Produzione, controllo, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti:

Kern Pharma, S.L., Polígono Ind. Colón II C/Venus 72 08228 – Terrassa – Barcelona. (Spagna)

Confezionamento secondario:

Novafarm Lab, S.A. Calle D, 52-54 Polígono Ind. Zona Franca 08040 Barcellona (Spagna)

De Salute Srl, Via Biasini 26 26015 Soresina (CR) (Italia)

Indicazioni terapeutiche:

Come antireumatico in:

- Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrosi scapolo-omeroale, lombalgie, sciatalgie, radicolonevriti, fibrositi, tenosinoviti, traumatologia sportiva, artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

- Nella traumatologia accidentale e sportiva;
- Nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;
- In ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;
- In ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;
- In chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;
- In oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;
- In medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 043834011 (in base 10) 19TQNV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 66;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,13;

Confezione:

«600 mg granulato effervescente» 30 bustine in CARTA/PE/AL/SURLYN;

AIC n. 043834023 (in base 10) 19TQP7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 66;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,13.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUPROFENE EUROGENERICI è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05005

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tezastin»

Estratto determina n. 829/2016 del 17 giugno 2016

Medicinale: TEZASTIN.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. - Via San Rocco n. 6, 85033 Episcopia (PZ).

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili in blister PVC-AL - A.I.C. n. 037637030 (in base 10) 13WLX6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di cetirizina di cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tezastin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05007



Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni all'immissione in commercio, di taluni medicinali per uso umano.

Con determinazione aRM - 136/2016 - 2937 del 10 giugno 2016 è stata revocata, su rinuncia della «BB FARMA S.r.l.», l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici A.I.C. dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

medicinale: AUGMENTIN;

confezione: 037954017;

descrizione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: AUGMENTIN;

confezione: 037954029;

descrizione: «Bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml sospensione estemporanea con siringa;

Paese di origine: Grecia;

medicinale: AUGMENTIN;

confezione: 037954031;

descrizione: «875 mg+ 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: BISOLVON;

confezione: 038285019;

descrizione: «2mg/ml soluzione orale» flacone 40 ml;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: FLECTOR;

confezione: 038951048;

descrizione: «180 mg cerotto medicato» 5 cerotti medicati;

Paese di origine: Portogallo;

medicinale: FLIXONASE;

confezione: 038850018;

descrizione: «50 mcg/erogazione spray nasale sospensione» flacone 120 erogazioni;

Paese di origine: Repubblica Ceca;

medicinale: GENTALYN BETA;

confezione: 039311016;

descrizione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

Paese di origine: Portogallo;

medicinale: GUTTALAX;

confezione: 037980012;

descrizione: «7,5 mg/ml gocce soluzione orale» flacone da 15 ml;

Paese di origine: Grecia;

medicinale: MINIAS;

confezione: 039334014;

descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: TOBRADEX;

confezione: 041683020;

descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: DETRALEX;

confezione: 043611019;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

Paese di origine: Romania;

medicinale: DAFLOX;

confezione: 037739024;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: XICIL;

confezione: 038488019;

descrizione: «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: ZOCOR;

confezione: 038478020;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: ZOCOR;

confezione: 038478032;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

Paese di origine: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A05013

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anastrozolo Hikma».

Con la determinazione n. aRM - 135/2016 - 2653 del 10 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Hikma Farmaceutica» (Portugal) S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ANASTROZOLO HIKMA;

confezione: 039191010;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/al;

medicinale: ANASTROZOLO HIKMA;

confezione: 039191022;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al;

medicinale: ANASTROZOLO HIKMA;

confezione: 039191034;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al;

medicinale: ANASTROZOLO HIKMA;

confezione: 039191046;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/al;

medicinale: ANASTROZOLO HIKMA;

confezione: 039191059;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A05014

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Katabios».

Con la determinazione n. aRM - 134/2016 - 143 del 10 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

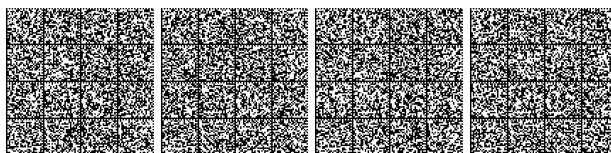
medicinale: KATABIOS;

confezione: 006809053;

descrizione: «compresse rivestite» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A05015



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 150/2016 - 1392 del 16 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO SANDOZ:

- confezione: 042102018;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 5 ml;
- confezione: 042102020;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 10 ml;
- confezione: 042102032;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml;
- confezione: 042102044;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 17,5 ml;
- confezione: 042102057;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 20 ml;
- confezione: 042102069;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml;
- confezione: 042102071;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;
- confezione: 042102083;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml;
- confezione: 042102095;
descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A05017

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sandoz GMBH».

Con la determinazione n. aRM - 149/2016 - 1771 del 16 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GEMCITABINA SANDOZ GMBH:

- confezione: 039112014;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 mg/20 ml;

- confezione: 039112026;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 200 mg/20 ml;
- confezione: 039112038;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 200 mg/20 ml;
- confezione: 039112040;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500 mg/50 ml;
- confezione: 039112053;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 500 mg/50 ml;
- confezione: 039112065;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 500 mg/50 ml;
- confezione: 039112077;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1000 mg/100 ml;
- confezione: 039112089;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 1000 mg/100 ml;
- confezione: 039112091;
descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 1000 mg/100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A05018

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Panenza».

Con la determinazione n. aRM - 148/2016 - 1634 del 15 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sanofi Pasteur S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PANENZA:

- confezione: 039464019;
descrizione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa vetro senza ago da 0,5 ml;
- confezione: 039464021;
descrizione: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa vetro con ago da 0,5 ml;
- confezione: 039464033;
descrizione: «sospensione iniettabile in flaconcino multidose» 10 flaconcini vetro da 5 ml (10 dosi da 0,5 ml).

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A05019

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-158) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 0 7 0 8 *

€ 1,00

